

Roma, 5 giugno 2006  
DCAP 6572/06  
MS/MP/AA

Alle imprese armatoriali

Ai Direttori Compartimentali

SEDI

## CIRCOLARE N. 12/06

### **OGGETTO: Tutela della maternità e della paternità estesa ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati.**

L'art. 1 della legge n. 104 del 24 febbraio 2006 - entrata in vigore il 1° aprile 2006 - ha esteso, a decorrere da tale data, la tutela previdenziale relativa alla maternità, prevista dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), alle lavoratrici ed ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.

### **OBBLIGHI CONTRIBUTIVI**

Al fine di dare applicazione alla normativa citata, con decorrenza dal periodo di paga del mese di **aprile 2006** le imprese armatoriali sono tenute al versamento della contribuzione di maternità per i lavoratori con la qualifica di dirigente nella misura dello **0,46 per cento** - prevista dall'art. 79 , comma 1, del T.U. n. 151/2001 - fermo restando l'**esonero totale** del contributo di maternità per le aziende che operano nel settore della **pesca costiera** secondo quanto previsto nella circolare I.P.SE.MA. n. 5 del 23 febbraio 2006.

### **INDENNITÀ DI MATERNITÀ E/O PATERNITÀ**

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità e/o paternità, disciplinata dagli artt. 16 e ss. del sopracitato Testo Unico, la corresponsione del trattamento economico sarà effettuata dall'Istituto per i periodi di congedo di maternità e/o paternità che si collochino dal 1° aprile 2006 in poi, anche se riferibili ad eventi verificatisi anteriormente a tale data. Restano a carico del datore di lavoro, ove previsto, i

trattamenti economici dovuti per i periodi di astensione obbligatoria antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 104/2006.

## CONGEDI PARENTALI E RIPOSI GIORNALIERI

Per quanto concerne il congedo parentale e i riposi giornalieri, disciplinati dagli artt. 32 e ss. del T.U. sulla maternità, ai fini della determinazione dei periodi di riposo giornalieri e della relativa indennità, nel caso in cui la contrattazione individuale o collettiva non preveda espressamente la durata della prestazione lavorativa del/la dirigente, l'orario lavorativo da prendere come riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.

I trattamenti economici sono erogabili dall'Istituto relativamente ai periodi di congedo parentale e alle ore di riposo giornaliero fruito dal 1° aprile 2006, mentre restano a carico del datore di lavoro i periodi che si collocano precedentemente a tale data.

IL DIRETTORE GENERALE

*Palmira Petrocelli*